



CONFININDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

REGOLAMENTO EUDR RELATIVO ALLA DEFORESTAZIONE E AL DEGRADO FORESTALE: ANALISI DELLE RECENTI INDICAZIONI APPLICATIVE PREDISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA



Alessandro Timossi

Ufficio Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità di CVE

Comunicazione di servizio



- Comunicati stampa
- Fatti in evidenza
- CVE Racconta
- Video
- Newsletter



Webinar

Regolamento EUDR relativo alla deforestazione e al degrado forestale:

analisi delle recenti indicazioni applicative predisposte della Commissione Europea

[Vai alla news](#)

◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 →



Accedi al tuo profilo

Inserisci le tue credenziali per approfondire tutti i contenuti e le notizie

UtenteCVE

.....



[Accedi](#)

Come si accede all'Area Riservata? [i](#)

Per poter accedere ai contenuti di questa sezione occorre possedere username e password assegnati da Confindustria Veneto Est alla sua azienda.

Hai dimenticato le credenziali di accesso?

Se ha dimenticato le credenziali di accesso aziendali può farne richiesta attraverso l'apposito [modulo di richiesta](#).

La tua azienda non è associata?

Se invece la sua azienda non è associata e desidera ricevere informazioni sulle modalità di adesione a Confindustria Veneto Est e sui servizi offerti vi preghiamo di consultare l'apposita sezione [associati subito](#).

Modulo di iscrizione alla newsletter di Confindustria Veneto Est

Nome *

Alessandro

Cognome *

Timossi

Ragione sociale


Confindustria Veneto Est

Email *

a.timossi@confindustriavenest.it

Canali Notizie

- Agevolazioni
- Ambiente
- Appalti pubblici
- Comunicazioni associative
- Credito Finanza Assicurazioni
- Diritto d'impresa
- Edilizia Urbanistica e Territorio
- Dogane
- Education
- Energia
- Europa
- Fisco
- Formazione
- Internazionalizzazione
- Lavoro e Previdenza
- Normativa Tecnica e Legislazione di settore
- Ricerca e Innovazione
- Sanità e servizi alla persona
- Sicurezza e salute sul lavoro
- Sostenibilità
- Trasporti e Circolazione
- Turismo



Grazie per aver compilato il modulo di incrizione alla Newsletter di Confindustria Veneto Est

La vostra registrazione è stata presa in carico con successo.

Grazie.



Di seguito riportiamo le ultime notizie pubblicate sul sito di Confindustria Veneto Est che potrete consultare per intero cliccando sul link corrispondente.

Cordiali saluti.

Confindustria Veneto Est

NORMATIVA TECNICA E LEGISLAZIONE DI SETTORE

Notizia N25.1678 del 12/09/2025

Alimentari; Vinicolo Distillati Liquori; Cartario Cartotecnica Grafica Editrici; Legno e Arredamento; Gomma Plastica

Importazione ed esportazione di materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR): previste le sessioni informative sul corretto utilizzo del “sistema informativo EUDR” per il mese di settembre 2025

Notizia N25.1676 del 12/09/2025

Tutte le imprese

Webinar gratuito titolato “Regolamento EUDR relativo alla deforestazione e al degrado forestale: analisi delle recenti indicazioni applicative predisposte della Commissione Europea” – venerdì 3 ottobre ore 10.00

Webinar

Regolamento EUDR relativo alla deforestazione e al degrado forestale

analisi delle recenti indicazioni applicative predisposte della Commissione Europea

Vai alla news

← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 →

- [Agevolazioni](#)
- [Ambiente](#)
- [Appalti](#)
- [Comunicazioni associative](#)
- [Credito e Finanza](#)
- [Diritto d'impresa](#)
- [Dogane](#)
- [Edilizia urbanistica e territorio](#)
- [Education](#)
- [Energia](#)
- [Europa](#)
- [Fisco](#)
- [Formazione](#)
- [Internazionalizzazione](#)
- [Lavoro e previdenza](#)
- [Normativa tecnica](#)
- [Ricerca e innovazione](#)
- [Sanità e servizi alla persona](#)
- [Sicurezza e salute sul lavoro](#)
- [Sostenibilità](#)
- [Trasporti e circolazione](#)
- [Turismo](#)



Normativa tecnica

Dal notiziario

Vedi tutto →

12/09/2025

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere esplosive – ATEX costruttori: modificato l'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate applicabili per la marcatura CE (Decisione 2025/1810)

Normativa Tecnica e Legislazione di settore

12/09/2025

Webinar gratuito titolato "Regolamento EUDR relativo alla deforestazione e al degrado forestale: analisi delle recenti indicazioni applicative predisposte della Commissione Europea" – venerdì 3 ottobre ore 10.00

Ambiente, Normativa Tecnica e Legislazione di settore, Sostenibilità

11/09/2025

Apparecchi a gas: modificato l'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate applicabili ai fini della marcatura CE (Decisione n. 2025/1793)

Normativa Tecnica e Legislazione di settore

11/09/2025

Sicurezza dei giocattoli: modificato l'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate applicabili ai fini della marcatura CE (Decisione UE n. 2025/1785)

Normativa Tecnica e Legislazione di settore

09/09/2025

Nuovi prodotti alimentari: estesa l'autorizzazione all'impegno in ulteriori alimenti dell'olio ricco di DHA e di EPA derivato da *Schizochytrium sp* e del 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di *Escherichia coli* K-12 DH1 (Regolamento UE n. 2025/1549)

Normativa Tecnica e Legislazione di settore

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Normativa Tecnica e Legislazione di settore

tel: 0422 294201

ambientesicurezza@confindustriavenest.it

Eventi

18 set

Webinar "Data Act: Regolamento 2023/2854/UE sui dati" – Giovedì 18 settembre 2025, ore 14:30

Comunicazioni associative. Diritto d'impresa. Ricerca e Innovazione. Normativa Tecnica e Legislazione di settore

03 ott

Webinar gratuito titolato "Regolamento EUDR relativo alla deforestazione e al degrado forestale: analisi delle recenti indicazioni applicative predisposte della Commissione Europea" – venerdì 3 ottobre ore 10.00

Normativa Tecnica e Legislazione di settore. Sostenibilità. Ambiente



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Atti degli eventi

L'impatto dei prodotti da costruzione sul cambiamento climatico - Convegno, Venezia Marghera 10 luglio 2025 ore 15 - Atti dell'evento.



Webinar del 30 luglio 2024: Gas fluorurati a effetto serra - F-Gas: cosa è cambiato con l'emanazione del Regolamento UE n.2024/573?.



Incontro del 24 giugno 2024: Sottoprodoti dell'industria alimentare - Atti dell'evento.



Webinar 11 aprile 2024: Regolamento 2023/1115 relativo alla deforestazione e al degrado forestale: che cosa cambia? Atti dell'evento.



Valutazione delle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti previste dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37



Seminario in videoconferenza 9 ottobre 2023: Il nuovo Regolamento UE sulla sicurezza delle macchine - 9 ottobre 2023 - Atti dell'evento.



RICERCA AVANZATA

Normativa tecnica

Tipo di contenuto

Codice notizia

Cerca



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Notiziario tecnico (trovati 23 documenti) ^

12/09/2025

Webinar gratuito titolato "Regolamento EUDR relativo alla deforestazione e al degrado forestale: analisi delle recenti indicazioni applicative predisposte della Commissione Europea" – venerdì 3 ottobre ore 10.00

RICERCA AVANZATA

Cerca per parola chiave

12/09/2025

Importazione ed esportazione di materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR): previste le sessioni informative sul corretto utilizzo del "sistema informativo EUDR" per il mese di settembre 2025

Aree tematiche

02/09/2025

Materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale – EUDR: pubblicato un documento di orientamento della Commissione (Comunicazione C/2025/4524)

Tipo di contenuto

01/07/2025

Materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale – EUDR: entro il 10 gennaio 2026 il Governo deve emanare un Decreto Legislativo di recepimento delle disposizioni europee (art. 26 della Legge n. 91/2025)

Codice notizia

25/06/2025

Importazione ed esportazione di materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR): previste le sessioni informative sul corretto utilizzo del "sistema informativo EUDR" per il mese di luglio 2025

Cerca

28/05/2025

Materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale - EUDR: pubblicato l'elenco dei paesi che presentano un basso e un alto rischio di produrre materie prime interessate o prodotti interessati non classificati a deforestazione zero (Regolamento 2025/1093)

26/05/2025

Importazione ed esportazione di materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR): previste le sessioni informative sul corretto utilizzo del "sistema informativo EUDR" per il mese di giugno 2025

Il Regolamento EUDR

02023R1115 — IT — 26.12.2024 — 001.001 — 1

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 2023

relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206)

Regolamento 2023/1115

Con il Regolamento UE n. 2023/1115, sono state previste nuove disposizioni che disciplinano la **messa a disposizione sul mercato** dell'Unione e **l'esportazione** dall'Unione di **determinate materie prime** e **determinati prodotti** associati alla **deforestazione e al degrado forestale**.

Il Regolamento in questione è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e si applica, a seguito della proroga prevista con il Regolamento UE n. 2024/3234, a partire dal **30 dicembre 2025, salvo per le microimprese** o le **piccole imprese** la cui applicazione decorre a partire dal **30 giugno 2026**.


Regolamento 2023/1115

NOTA: con la Legge di delegazione europea 2024 (Legge n. 91/2025) il Parlamento ha delegato il Governo a emanare, entro il 10 gennaio 2026, dei **Decreti Legislativi di allineamento della normativa nazionale** al Regolamento n. 2023/1115 (EUDR).

Tra le varie disposizioni previste nella Legge di delega, è previsto che il Governo debba:

- definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le **modalità di cooperazione** tra il Ministero dell'agricoltura e le autorità doganali;
- definire i **servizi di assistenza tecnica da fornire agli operatori**;
- prevedere le **sanzioni amministrative**.

Definizioni



A definition is a statement of the meaning of a term, phrase, or other set of symbols.[1] Definitions can be classified into large categories, internal definitions (which try to give the essence of a term) and external definitions (which proceed by listing the things that a term describes).[2] Another important category of definitions is the class of ostensive definitions, which convey the meaning of a term by pointing out examples. A term may have many different sets of meanings, and thus require multiple definitions.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del Regolamento in questione, si intende per:

- **materie prime interessate**, i **bovini**, il **cacao**, il **caffè**, la **palma da olio**, la **gomma**, la **soia** e il **legno**;
- **prodotti interessati**, i prodotti di cui sopra che **contengono o che sono stati nutriti o fabbricati** usando materie prime interessate;
- **deforestazione zero**:
 - i prodotti interessati che **contengono o sono stati nutriti o fabbricati** usando materie prime interessate **prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020**; e
 - nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, **il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta** di origine **dopo il 31 dicembre 2020**;

Definizioni

- **operatore**, la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette sul mercato i prodotti interessati sul mercato o li esporta;

Per **immissione sul mercato**, si intende la prima messa a disposizione di una **materia prima** interessata o di un **prodotto interessato** sul mercato dell'Unione.

Per **attività commerciale**, si intende la **trasformazione, la distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o l'uso** nell'attività dell'operatore o del commerciante stesso.

Definizioni

Sono quindi operatori:

- gli **importatori** di materie prime e di prodotti interessati nel mercato UE;
- i **produttori europei** di materie prime e di prodotti interessati;
- i **trasformatori** di materie prime interessate o prodotti interessati in altri prodotti interessati soggetti alle disposizioni;
- i **commercianti** che non sono PMI di materie prime e di prodotti interessati;
- gli **esportatori** di materie prime e di prodotti interessati al di fuori dell'UE.

Definizioni

- **commerciale**, la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato.

Per **attività commerciale**, si intende la trasformazione, **la distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o l'uso** nell'attività dell'operatore o del commerciante stesso.

Per **mette a disposizione sul mercato**, si intende **la fornitura di un prodotto interessato** per la **distribuzione, il consumo o l'uso** sul mercato dell'Unione nel corso di un'**attività commerciale**, a titolo oneroso o gratuito.

Prodotti interessati



Prodotti interessati

Sono soggetti alle disposizioni previste dal Regolamento i seguenti **nuovi prodotti recanti la nomenclatura relativa ai codici**:

Materia prima interessata	Prodotti interessati
Bovini	<p>0102 21, 0102 29 Animali vivi della specie bovina</p> <p>ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate</p> <p>ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate</p> <p>ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate</p> <p>ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati</p> <p>ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate</p>



Prodotti interessati

Bovini

ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina

ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114



Nuovi
prodotti



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati



Cacao

- 1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati
- 1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata
- 1804 Burro, grasso e olio di cacao
- 1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Caffè

- 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Prodotti interessati

Palma da olio

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi)

2306 60 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti

ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)



Nuovi
prodotti

Prodotti interessati

Palma da olio

2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri

2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, sulfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica)

3823 11 Acido stearico, industriale

3823 12 Acido oleico, industriale

3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)

3823 70 Alcoli grassi industriali



Nuovi
prodotti



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati

Gomma

4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)

ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata

ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma

ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma



Nuovi
prodotti

Prodotti interessati

Gomma

ex 4013 Camere d'aria, di gomma

ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40

ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita



Nuovi
prodotti



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati

Soia

1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia



Nuovi
prodotti



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati

Per quanto attiene il **legno e i prodotti derivati**, i quali ricordiamo dal **3 marzo 2013** sono stati disciplinati dal **Regolamento UE n. 995/2010** (EUTR), che ha stabilito specifici obblighi nei confronti degli operatori che commercializzano detti prodotti, per **evidenziare in giallo quelli che dal 30 dicembre 2025 saranno soggetti**, per la prima volta, all'applicazione del Regolamento in questione, in quanto non disciplinati nelle precedenti disposizioni:

Legno	<p>4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili</p> <p>4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato</p> <p>4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato</p>
-------	---

Prodotti interessati

Legno

4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante traciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati

- 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
- 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
- 4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
- 4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

Prodotti interessati

Legno

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

(esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina

Prodotti interessati

Legno

4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421 Altri articoli di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta

ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno

9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti

9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Esclusioni applicazione del Regolamento



Esclusioni applicazione del Regolamento

Il Regolamento n. 2023/1115 **non si applica a tutti prodotti** che:

- **non sono classificati con i codici doganali previsti**, anche se contengono prodotti soggetti.

Esempio: importazione di un'autovettura (cod. 8703) ove sono montati gli pneumatici (cod. 4011), i sedili in pelle (cod. 4107) ed è costituita da varie parti in gomma (cod. 4006),

in quanto **ci si deve riferire al solo codice doganale attribuito all'autovettura** (cod. 8703) e non alle parti che la costituiscono in quanto svolgono una funzione specifica (es. i sedili che hanno la funzione di far accomodare comodamente il guidatore e i passeggeri durante gli spostamenti).



Esclusioni applicazione del Regolamento

- sono classificati con i codici della nomenclatura combinata previsti, ma che **non** contengono o sono stati fabbricati con prodotti pertinenti.

Esempio: importazione di sedie in ferro (il cod. ex 9401 mobili per sedersi, si riferisce a quelli in legno).

NOTA: se vi sono delle **parti in legno** (es. schienale e seduta e/o braccioli), si rientra nel Regolamento in questione per le sole parti in legno, in vista che queste essendo installate nella sedia **sono ricomprese nel codice doganale** ex 9401.



Esclusioni applicazione del Regolamento

- **contengono o sono fabbricati con materie prime interessate e sono classificati con i codici** della nomenclatura combinata **diversi** da quelli previsti.

Esempio: sapone (cod. 3401) che contiene come ingrediente olio di palma (cod. 1511).




- hanno **concluso la propria vita** e sarebbero smaltiti come rifiuti.

Esempio: carta/cartone riciclata al 100% (non contenente pasta di cellulosa vergine).



NOTA: se è presente della pasta di cellulosa vergine, si rientra nel Regolamento in questione per le sola parte vergine.

Divieti imposti dal Regolamento



Divieti

Immissione sul mercato, la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato **sul mercato dell'Unione**.

Le materie prime interessate e i prodotti interessati **non devono essere immessi** sul mercato o **messi a disposizione** sul mercato o **esportati**, a meno che **non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni** sono:

- a **deforestazione zero**;
- stati prodotti nel **rispetto della legislazione pertinente del paese** di produzione;
- **oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD)**.

Messa a disposizione sul mercato, la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Deforestazione zero:

- i prodotti interessati che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che **non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020**; e
- nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, **il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020**.

Legislazione pertinente del paese di produzione, le leggi applicabili nel Paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:

- diritti d'uso del suolo;
- tutela dell'ambiente;
- norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
- diritti di terzi;
- diritti dei lavoratori;
- diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
- principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
- disciplina fiscale, anticorruzione, commerciale e doganale.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obblighi dell'operatore a monte



Obblighi dell'operatore a monte

L'operatore per provare che le materie prime e i prodotti interessati non rientrano nei divieti previsti, **prima di immetterli sul mercato** o di **esportarli**, deve garantire che gli stessi sono:

- a **deforestazione zero**;
- stati prodotti nel **rispetto della legislazione pertinente del Paese** di produzione;

mediante **l'adozione della dovuta diligenza** che consiste:

- nella **raccolta delle informazioni**, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi d'informazione;
- nell'effettuazione della **valutazione del rischio**;
- nell'adozione di **misure di attenuazione del rischio**, qualora dalla valutazione risulti un rischio alto;

Obblighi dell'operatore a monte

- definire e **mantenere aggiornato il sistema** di dovuta diligenza con cadenza annuale;
- prima d'immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, deve **mettere la dichiarazione di dovuta diligenza (DDD) a disposizione delle autorità competenti**, attraverso un apposito **sistema informativo EUDR** nel che è stato predisposto dalla Commissione europea e reso disponibile, a partire dal 6 novembre 2024, con il Regolamento n. 2024/3084.

Nota: Per il **legno e i prodotti correlati** soggetti al Regolamento UE n. 995/2010, l'obbligo di mettere a disposizione alle autorità competente la dichiarazione di dovuta diligenza **è una novità** in quanto in precedenza non era previsto.

Il sistema informativo del regolamento sulla deforestazione

Il sistema informativo è un registro delle dichiarazioni di due diligence, ovvero uno strumento online specializzato che semplifica la creazione di [dichiarazioni di due diligence](#) all'interno delle vostre catene di fornitura.

Il Registro consente agli operatori, ai commercianti e ai loro rappresentanti di redigere dichiarazioni di due diligence elettroniche e di presentarle alle autorità competenti per dimostrare che i loro prodotti non causano deforestazione, in conformità con il [Regolamento sulla deforestazione](#).

Per accedere al Sistema Informativo, utilizzare questo [link](#).



https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en



Il sistema informativo EUDR

Gestire le dichiarazioni in
blocco tramite un'API

Manuali di formazione e utente

Video di formazione

Link correlati

Contatti

Domande frequenti sul sistema
informativo.

per avviare il processo o ottenere supporto tecnico.

Prima di concedere l'accesso al sistema di produzione è necessario un test di conformità positivo nei confronti di un ambiente di prova.

Manuali di formazione e utente



[Formazione virtuale per il sistema informativo il 2 ottobre 2025, ore 14:00 CEST](#)

[Formazione virtuale per il sistema informativo il 7 ottobre 2025, ore 14:00 CEST](#)

[Formazione virtuale per il sistema informativo il 9 ottobre 2025, ore 14:00 CEST](#)

[Formazione virtuale per il sistema informativo il 14 ottobre 2025, ore 14:00 CEST](#)

[Formazione virtuale per il sistema informativo il 16 ottobre 2025, ore 14:00 CEST](#)

[Formazione virtuale per il sistema informativo il 21 ottobre 2025, ore 14:00 CEST](#)

[Formazione virtuale per il sistema informativo il 23 ottobre 2025, ore 14:00 CEST](#)

[Formazione virtuale per il sistema informativo il 28 ottobre 2025, ore 14:00 CEST](#)

Le date dei corsi di novembre saranno annunciate a tempo debito.

Si prega di notare che il pubblico principale dei corsi di formazione di cui sopra è costituito da aziende obbligate, ai sensi dell'EUDR, a presentare dichiarazioni di due diligence nel sistema informativo, in particolare operatori, commercianti, i loro rappresentanti autorizzati e le associazioni pertinenti che li rappresentano.

[https://eudr.webcloud.ec.europa.eu/trac
esnt/login](https://eudr.webcloud.ec.europa.eu/trac/esnt/login)

EUDR PRODUCTION
7.3.1.EUDR
28/08/2025 14:17:36

Benvenuto 

Effettuare l'accesso attraverso EU Login facendo clic sul pulsante qui sotto e
segui le istruzioni.

[Accedi](#)

Se si è dimenticata la password: Ripristinare la password per EU Login.

IMPORTANTE: A partire dal 30/06/2025, gli SMS non saranno più accettati
come secondo fattore per l'autenticazione con EU Login. Maggiori informazioni
sui metodi di autenticazione alternativi sono disponibili [a questo link](#)

Non si ha un account?

[Iscriviti](#). La sua richiesta sarà gestita
da un amministratore locale o
dall'autorità competente.

[How to create an EU login account](#)

Obblighi dell'operatore a monte

NOTA per le aziende del settore legno e prodotti correlati soggetto al Regolamento UE n. 995/2010

Ai fini dei controlli il **Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, con **Decreto 9 febbraio 2021**, ha istituito il **registro nazionale** degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati.

Al registro **devono obbligatoriamente iscriversi** tutti gli operatori EUTR, che **commercializzano per la prima volta legno** (di produzione nazionale e importazione dai Paesi al di fuori dell'UE) **e prodotti derivati** destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale.

Obblighi dell'operatore a monte

E' previsto che l'**iscrizione**:

- ha validità dalla **data di registrazione nella banca dati e sino al 15 gennaio dell'anno successivo**;
- deve essere **effettuata per ogni anno** in cui si intende effettuare la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati nel mercato nazionale;
- deve essere **effettuata prima che venga effettuata la relativa commercializzazione** nel mercato nazionale.

Infine con la Legge di delegazione europea 2024 (Legge n. 91/2025), con la quale il Parlamento ha delegato al Governo a emanare, entro il 10 gennaio 2026, dei Decreti Legislativi di allineamento della normativa nazionale al Regolamento n. 2023/1115 (EUDR), **è previsto il mantenimento della banca dati EUTR** anche dopo l'abrogazione del Regolamento UE n. 995/2010.

[Home](#)[Sistema SIAN](#)[Servizi](#)[Piattforme](#)

<https://www.sian.it/portale>

Benvenuto nel

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

[Scopri di più sul SIAN](#)

Avvisi

Registri telematici

Si comunica la disponibilità del nuovo servizio telematico per la compilazione del registro cereali

[Scopri di più >](#)

15/05/2025

Ultime Comunicazioni



Manutenzione programmate da Sabato 27 settembre 2025



Nuova versione delle FAQ per il Registro dei cereali

[Vedi tutte >](#)

Obblighi dell'operatore a monte

- **conservare una copia della dichiarazione** di dovuta diligenza per un periodo di **cinque anni** dalla data in cui è stata presentata attraverso il sistema d'informazione;
- **non deve immettere sul mercato né esportare** i prodotti interessati se:
 - **risultano essere non conformi**;
 - l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un **rischio non trascurabile**;
 - **non** è stato in grado di **esercitare la dovuta diligenza**;
 - **non è in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti**, attraverso l'apposito sistema di informazione, **la dichiarazione di dovuta diligenza**;

Obblighi dell'operatore a monte

- deve, nel caso in cui venga a conoscenza di nuove informazioni che indichino il rischio di **mancata conformità** al Regolamento in questione di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato, **informare immediatamente**:
 - le **autorità competenti dello Stato membro** in cui è avvenuta l'**immissione** sul mercato;
 - i **commercianti** a cui ha fornito il prodotto interessato;
 - le **autorità competenti dello Stato membro** che è il **paese di produzione** nel caso delle **esportazioni**;

Obblighi dell'operatore a monte

- deve **comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena** di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato:
 - tutte le **informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza** e che il **rischio riscontrato è nullo o trascurabile**;
 - i **numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza** associate a tali prodotti oggetto di registrazione nel sistema di informazione.

Dovuta diligenza semplificata



Dovuta diligenza semplificata

Gli operatori e i commercianti non PMI che immettono sul mercato dell'Unione, o mettono a disposizione o esportano determinate materie prime e determinati prodotti derivati devono **adottare la dovuta diligenza**, che consiste:

- nella **raccolta delle informazioni**, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi d'informazione;
- nell'effettuazione della **valutazione del rischio**;
- nell'adozione di **misure di attenuazione del rischio** se dalla valutazione emerge che è alto.



Dovuta diligenza semplificata

Il Regolamento prevede che per i **Paesi** che sono stati **classificati a basso rischio**, l'operatore **non deve** effettuare:

- la **valutazione del rischio**;
- adottare le **misure di attenuazione**;

una volta che ha verificato che:

Nota: la verifica deve essere effettuata anche mediante la **raccolta di documenti** che dimostrino il rispetto dei due punti indicati.

- non vi possono essere problemi di elusione delle disposizioni previste da parte della pertinente **catena di approvvigionamento**;
- **tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in uno o più Paesi non classificati ad alto rischio o a rischio standard** (Paesi non classificati a basso o alto rischio).



Dovuta diligenza semplificata

Il Regolamento 2025/1093 ha classificato i seguenti **Paesi a basso rischio**:

Paesi a basso rischio

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Bhutan, Bosnia-Erzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Canada, Cechia, Cile, Cina, Cipro, Comore, Congo, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Dominica, Egitto, Emirati arabi uniti, Estonia, Eswatini, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Giordania, Grecia, Grenada, Guyana, India, Iran (Repubblica islamica dell'), Iraq, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Isole Salomone, Italia, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Madagascar, Maldive, Mali, Malta, Marocco, Maurizio, Micronesia (Stati federati di), Monaco, Mongolia, Montenegro, Nauru, Nepal, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi (Regno dei), Palau, Palestina, Papua Nuova Guinea, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica araba siriana, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica dominicana, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldova, Romania, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Sao Tomé e Principe, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Sud Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen.

Dovuta diligenza semplificata

Il Regolamento 2025/1093 ha invece classificato i seguenti **Paesi ad alto rischio**:

Paesi ad alto rischio

Bielorussia, Federazione russa, Myanmar/Birmania, Repubblica popolare democratica di Corea.

L'operatore nel caso in cui effettui l'importazione di materie prime o prodotti interessati dai Paesi classificati ad alto rischio o a rischio standard deve adottare la dovuta diligenza in modalità completa.

Dovuta diligenza semplificata

In vista che nella valutazione del rischio si deve tener conto non ci devono essere problemi di elusione da parte della pertinente catena di approvvigionamento, la Commissione Europea con la **Comunicazione C/2025/4524**, dal 12 agosto 2025 ha chiarito:

- che più la **catena di approvvigionamento è complessa** più è difficile riuscire a **tracciare i prodotti** interessati fino al **Paese di produzione e agli appezzamenti** in cui sono state prodotte le materie prime interessate e dunque aumenta il rischio di non conformità;
- l'incoerenza delle informazioni e dei dati pertinenti e i problemi che emergono nell'**ottenere le informazioni** necessarie in **qualsiasi punto della catena** di approvvigionamento **possono aumentare il rischio** che materie prime o prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento;

Dovuta diligenza semplificata

- la complessità della catena di approvvigionamento cresce con **l'aumentare del numero di trasformatori e intermediari** tra gli appezzamenti nel Paese di produzione e l'operatore o il commerciante;
- la complessità della catena di approvvigionamento aumenta quando **per fabbricare un nuovo prodotto** interessato si **utilizzano più prodotti interessati**, o se le materie prime interessate provengono **da più Paesi di produzione**.



Ulteriori semplificazioni per l'operatore a valle



Ulteriori semplificazioni per l'operatore a valle

Il Regolamento prevede per l'operatore:

- che è una **impresa PMI**:
 - **l'esenzione dall'obbligo di dover esercitare la dovuta diligenza per i prodotti interessati contenuti o fabbricati che sono stati oggetto di **dichiarazione di dovuta diligenza** (da parte dei fornitori).**

In detta circostanza, l'operatore deve **includere i numeri di riferimento** di tali dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate alle autorità competenti **nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che deve presentare a sua volta.**

- **l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per i prodotti o parti di prodotti interessati che **non sono** stati **oggetto di dovuta diligenza** (da parte dei fornitori).**

Ulteriori semplificazioni per l'operatore a valle

- che **non** è una **impresa PMI**:
 - **può fare riferimento** alle **dichiarazioni di dovuta diligenza** ricevuta dal fornitore, **solamente dopo aver accertato (verificato)** che questi ha adottato correttamente **la dovuta diligenza** prevista a suo carico.
 - In detta circostanza, l'operatore deve **includere i numeri di riferimento** di tali dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate alle autorità competenti **nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che deve presentare a sua volta**.
 - **l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza** per **i prodotti o parti di prodotti** interessati che **non sono** stati **oggetto di dovuta diligenza** da parte dei fornitori.

Obblighi del commerciante



Obblighi del commerciante

Il Regolamento in analisi prevede specifici obblighi diversi a seconda se il commerciante è:

- **una impresa non PMI;**
- **una impresa PMI.**



Obblighi del commerciante - impresa non PMI



Obblighi del commerciante - impresa non PMI

Le imprese non PMI (grandi imprese), sono considerate tali se alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Il **commerciano** di una **impresa non PMI è considerato** a tutti gli effetti un **operatore** ed è quindi soggetto agli obblighi e alle disposizioni previste per detta figura.

Obblighi del commerciante - impresa non PMI

In vista che il **commerciale non PMI** (grande impresa) è parificato all'operatore, questi **per poter mettere a disposizione nel mercato** le materie o i prodotti interessati deve prima:

- aver verificato che il **fornitore abbia esercitato correttamente la dovuta diligenza** prevista a suo carico, prima di tener valido la dichiarazioni di dovuta diligenza ricevuta;
- **effettuare la registrazione** le materie o i prodotti interessati **nella banca dati EUDR** per avere i nuovi codici di dichiarazione di dovuta diligenza.

Obblighi del commerciante - impresa PMI



Obblighi del commerciante - impresa non PMI

Microimprese, piccole e medie imprese (imprese PMI), le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti previsti per:

- le **microimprese**, in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
- le **piccole imprese**, in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
- le **medie imprese** in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Obblighi del commerciante - impresa PMI

Il commerciante di una **impresa PMI**, per poter mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati deve:

- raccogliere e conservare le **seguenti informazioni** relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
 - il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web **degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti** interessati, **nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza** associate a tali prodotti;
 - il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web **degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti** interessati.


Obblighi del commerciante - impresa PMI

NOTA: il Regolamento **non prevede l'obbligo** per il commerciante PMI di dover **comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena** di approvvigionamento i **numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza**.

- **conservare per almeno cinque anni** dalla data di messa a disposizione sul mercato **le informazioni** di cui al punto precedente e le deve fornire su richiesta alle autorità competenti;
- **informare immediatamente le autorità competenti dello Stato membro** in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, **nonché i commercianti** a cui ha fornito il prodotto interessato, nel caso in cui **venga a conoscenza** di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio **di mancata conformità al Regolamento** in questione di un prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato.

Esempi applicativi pratici







Importatore

vende il caffè proveniente dal Brasile a un:



commerciale che non è una
PMI (operatore)



prima dell'**acquisto** deve:

- 1) verificare che **l'importatore ha adottato** correttamente **la dovuta diligenza**;
- 2) registrare l'acquisto nel sistema informatico EUDR per avere il **nuovo numero di DDD**. Nella registrazione farà riferimento ai codici DDD ricevuti dall'importatore.

in fase di **vendita** al cliente deve fornire:

- 1) tutte le informazioni atte a dimostrare di **aver esercitato la dovuta diligenza** e il rischio riscontrato e nullo o trascurabile;
- 2) il proprio **nuovo numero di DDD**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST



Importatore
vende il caffè proveniente dal Brasile a un:

commerciale
che è una PMI

in fase di acquisto deve
raccogliere e conservare le
informazioni relative
all'importatore, nonché il
numero della DDD.

in fase di vendita al
cliente, raccogliere e
conservare le
informazioni relative al
cliente.

Nota: anche se il
Regolamento non lo
prevede, dovrebbe
fornire il codice di DDD
ricevuto dall'importatore.



Il commerciante
vende il caffè ricevuto dall'importatore a una:

impresa non PMI che effettua la torrefazione, la macinazione e il confezionamento (operatore)

in **fase di acquisto** deve:

- 1) verificare che il **commerciale non PMI ha adottato** correttamente la **dovuta diligenza** e se è una PMI come gestisce la rintracciabilità dei codici DDD;
- 2) registrare il caffè confezionato nel sistema informatico EUDR per avere il **nuovo numero di DDD**. Nella registrazione farà riferimento ai codici DDD ricevuti dal commerciante.

in **fase di vendita** al cliente deve fornire:
1) tutte le informazioni atte a dimostrare di **aver esercitato la dovuta diligenza** e il rischio riscontrato e nullo o trascurabile;
2) il proprio **nuovo numero di DDD**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST



Il commerciante
vende il caffè ricevuto dall'importatore a una:

impresa PMI che effettua la
torrefazione, la macinazione e il
confezionamento (operatore)

in **fase di acquisto** deve:
1) tenere valido il codice DDD
ricevuto dal commerciante;
2) registrare il caffè
confezionato nel sistema
informatico EUDR per avere
il **nuovo numero di DDD**.
Nella registrazione farà
riferimento ai codici DDD
ricevuti dal commerciante.

in **fase di vendita** al
cliente deve fornire:
1) tutte le informazioni
atte a dimostrare di
**aver esercitato la
dovuta diligenza** e il
rischio riscontrato è
nullo o trascurabile;
2) fornire il proprio
**nuovo numero di
DDD**.



Impresa che ha effettuato la torrefazione, la macinazione e il confezionamento vende i propri prodotti ad un:

supermercato che
non è una PMI

in **fase di acquisto** deve:

- 1) verificare che l'impresa ha adottato correttamente la **dovuta diligenza** e se è una PMI come gestisce la rintracciabilità dei codici DDD;
- 2) registrare il caffè confezionato nel sistema informatico EUDR per avere il **nuovo numero di DDD**. Nella registrazione farà riferimento ai codici DDD ricevuti dall'impresa.

in **fase di vendita** al cliente finale (consumatore) **non deve fornire alcuna informazione in merito.**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST



Impresa che ha effettuato la torrefazione, la macinazione e il confezionamento vende i propri prodotti ad un:

supermercato
che è una PMI

In **fase di acquisto** deve **raccogliere e conservare le informazioni dell'impresa** che gli ha venduto il caffè **e il numero della DDD** ricevuto da questi.

in **fase di vendita** al cliente finale (consumatore) nel proprio punto vendita **non deve fornire alcuna informazione in merito.**



Impresa che ha effettuato la torrefazione, la macinazione e il confezionamento del caffè lo esporta negli Stati Uniti d'America

prima di effettuare
l'esportazione **deve comunicare**
alla dogana il codice DDD della
partita di caffè oggetto di
esportazione



Sanzioni



Sanzioni

Fatte salve le disposizioni relative alla tutela penale per la tutela dell'ambiente, gli **Stati membri devono stabilire sanzioni** effettive, proporzionate e dissuasive sulla base:

- al **danno ambientale e al valore delle materie prime** interessate o dei prodotti interessati il cui livello è **calcolato in modo da garantire che i trasgressori** siano effettivamente **privati dei vantaggi economici** derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzate in caso di recidiva.

Nel caso di una persona giuridica, **l'ammontare massimo della sanzione** è almeno **pari al 4% del fatturato** totale annuo dell'operatore o del commerciante nell'esercizio precedente e **innalzato**, se necessario, per **superare i potenziali vantaggi** economici ottenuti;

Sanzioni

- la **confisca dei prodotti**;
- la **confisca dei proventi** ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante;
- l'**esclusione** temporanea, per un **periodo massimo di 12 mesi**, dalle procedure di **appalto pubblico** e dall'accesso ai **finanziamenti pubblici**, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- il **divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati**, in caso di **violazione grave o di recidività**;
- il **divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata** in caso di violazione grave o di recidività.

Sanzioni

Sino all'emanazione delle nuove disposizioni sanzionatorie da parte dello Stato italiano, in attuazione del Regolamento UE n. 2023/1115, **trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178**, recante l'attuazione del Regolamento UE n. 995/2010 in merito agli obblighi per gli **operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati**.

Le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178, **non si applicano al legno e ai prodotti derivati che sono stati evidenziati in giallo** nella parte relativa ai «prodotti interessati».

Legno	4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
	4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
	4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

Abrogazione e disposizioni transitorie



Abrogazione e disposizioni transitorie

Il Regolamento in questione dispone:

- **l'abrogazione a partire dal 30 dicembre 2025 del Regolamento UE n. 995/2010** relativo agli obblighi per gli operatori che commercializzano il legno e i prodotti derivati;
- **l'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 995/2010 sino al 31 dicembre 2028**, per il legno e i prodotti derivati che sono stati **prodotti prima del 29 giugno 2023** e che vengono **immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2025**.

NOTA: la deroga in questione non si applica al legno e ai prodotti correlati evidenziati in giallo, in quanto non essendo stati ricompresi nella precedente normativa, sono soggetti alle disposizioni previste dal Regolamento n. 2023/1115 a partire dal 30 dicembre 2025.

Entrata in vigore e applicazione



Entrata in vigore e applicazione

Il Regolamento in questione, che è entrato in vigore il 29 giugno 2023, **si applica a partire:**

- dal **30 dicembre 2025** (*);
- dal **30 giugno 2026** (*), per gli **operatori che alla data del 31 dicembre 2020 si sono costituiti come microimprese o piccole imprese**.

Non rientrano nella deroga in questione gli **operatori costituiti come microimprese o piccole imprese che commercializzano il legno e i prodotti correlati riportati in nero** nella tabella del capitolo “materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale”, in **quanto dal 3 marzo 2013 sono assoggettati alle specifiche disposizioni** previste dal Regolamento UE n. 995/2010.

(*) data prorogata di un anno dal Regolamento UE n. 2024/3234.

Chiarimenti dell'Unione Europea



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2025/4524

12.8.2025

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO⁽¹⁾**

PER IL REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 RELATIVO AI PRODOTTI A DEFORESTAZIONE ZERO⁽²⁾

(C/2025/4524)

Chiarimenti dell'Unione Europea

Con la Comunicazione C/2025/4524, dal 12 agosto 2025 la Commissione Europea ha fornito tutta una serie di **indicazioni per applicare correttamente il Regolamento** UE n. 2023/1115.

Tra le varie indicazioni previste dalla citata Comunicazione, di cui si demanda a una accurata lettura della stessa, quelle ritenute più significative si riferiscono:

- 1) alla data di **entrata in vigore** alle tempistiche per l'applicazione;
- 2) agli **imballaggi** e ai materiali di imballaggio;
- 3) ai **rifiuti** e prodotti recuperati e riciclati.

Chiarimenti dell'Unione Europea

1) data di entrata in vigore alle tempistiche per l'applicazione

		Data di immissione sul mercato dell'UE della materia prima interessata o del prodotto interessato	
Prodotti interessati	Data di produzione della materia prima interessata	Prima del 30 dicembre 2025, e prima del 30 giugno 2026 per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese	Dal 30 dicembre 2025 (incluso) per le grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2026 (incluso) per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese
Prodotti derivati da bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115	Prima del 29 giugno 2023	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile
	Dal 29 giugno 2023 (incluso)	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) è applicabile

Chiarimenti dell'Unione Europea

		Data di immissione sul mercato dell'UE della materia prima interessata o del prodotto interessato	
Prodotti interessati	Data di produzione della materia prima interessata	Prima del 30 dicembre 2025, e prima del 30 giugno 2026 per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese	Dal 30 dicembre 2025 (incluso) per le grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2026 (incluso) per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese
Prodotti derivati dal legno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 e non elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (EUSTR)	Prima del 29 giugno 2023	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile
	Dal 29 giugno 2023 (incluso)	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) è applicabile

Chiarimenti dell'Unione Europea

		Data di immissione sul mercato dell'UE della materia prima interessata o del prodotto interessato		
Prodotti interessati	Data di produzione	Prima del 30 dicembre 2025	Dal 30 dicembre 2025 (incluso) al 30 dicembre 2028 (incluso)	Dal 31 dicembre 2028 (incluso)
Legno e prodotti da esso derivati definiti nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)	Prima del 29 giugno 2023	Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)	Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)	Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)
	Dal 29 giugno 2023 (incluso)	Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)	Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)	Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)

Chiarimenti dell'Unione Europea

2) imballaggi e materiali di imballaggio

La Comunicazione precisa:

- che per il **codice SA 4819** relativo a: scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di **cartone**, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:
 - se uno degli articoli di cui sopra è immesso sul mercato o esportato come **prodotto a sé stante**, anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di cui all'EUDR;
 - se i materiali da imballaggio sono **usati per sostenere, proteggere o trasportare** un altro prodotto, non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Chiarimenti dell'Unione Europea

- che per il codice **SA 4415** relativo a: casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; **palette di carico**, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:
 - se uno degli articoli di cui sopra è immesso sul mercato o esportato come **prodotto a sé stante**, rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di cui all'EUDR;
- Nota:** se uno degli articoli di cui sopra è **già stato immesso sul mercato** o esportato **non rientra** nell'ambito di applicazione del Regolamento (es. i bancali usati).
- se i materiali da imballaggio sono **usati per sostenere, proteggere o trasportare** un altro prodotto, non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Chiarimenti dell'Unione Europea

3) rifiuti e prodotti recuperati e riciclati

La Comunicazione precisa che i prodotti usati che sono alla **fine del ciclo di vita** e che sarebbero altrimenti **smaltiti come rifiuti** non sono soggetti al Regolamento.

Per **rifiuto si intende** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il **detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi** (articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE).

Questa **esenzione si applica** alle merci **prodotte interamente a partire da un materiale che è alla fine del ciclo di vita** e che altrimenti sarebbe stato smaltito come rifiuto (ad esempio legno recuperato da edifici demoliti o prodotti a base di pula di caffè).

Questa **esenzione non si applica** ai sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati **materiali che non sono rifiuti** intesi come una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 1: Il legno in piccole placche o la segatura come sottoprodotto delle segherie rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

Sì, rientrano nell'ambito di applicazione con il codice SA 4401, che è soggetto all'EUDR. Ciò è dovuto al fatto che il legno in **piccole placche o la segatura possono essere utilizzati come legna da ardere** e pertanto **non sono alla fine del ciclo di vita**. Un'eccezione sarebbe rappresentata dal legno in piccole placche o dalla segatura utilizzati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.

Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 2: I mobili fabbricati con legno recuperato dalla demolizione di edifici rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se sono fabbricati interamente a partire da materiali che sono alla fine del ciclo di vita e che altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti, tali prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Se però i prodotti contengono una certa quantità di materiali non riciclati, questa rientrerebbe nell'ambito di applicazione del Regolamento.



Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 3: I prodotti fabbricati con materiali riciclati o recuperati rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se sono fabbricati interamente a partire da materiale riciclato, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. Tuttavia, se i prodotti interessati **contengono un materiale non riciclato o non recuperato, indipendentemente dalla sua quantità**, questa sarebbe soggetta al Regolamento, come l'uso di **pasta vergine nella produzione di carta e il legname utilizzato per riparare i pellet**.

Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 4: I pellet di combustibile ottenuti da fasci di frutti vuoti o gusci di palmisti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

Sì, se i fasci di frutti vuoti e i gusci di palmisti, anche sotto forma di pellet, sono **sottoprodotti dei residui solidi del processo di estrazione dell'olio di palma**, i pellet di combustibile fabbricati a partire da essi **sono classificati con il codice SA 2306 60 dell'allegato I dell'EUDR**. I pellet di combustibile **non sono soggetti al regolamento se sono fabbricati interamente a partire da materiali classificati come rifiuti.**

Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 5: I prodotti in cuoio di bovini riciclato rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se il cuoio all'interno del prodotto è interamente riciclato, i prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. Se però i **prodotti contengono del cuoio non riciclato, questo rientrerebbe nell'ambito di applicazione** del Regolamento.

Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 6: I fondi di caffè utilizzati in prodotti per l'igiene personale o fertilizzanti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se si tratta ad esempio dei rifiuti di un locale pubblico che altrimenti sarebbero stati scartati.



Sviluppi futuri



Sviluppi futuri

Il 7 luglio 2025 alcuni Stati membri, tra cui anche l'Italia hanno scritto alla Commissione Europea chiedendo che il Regolamento EUDR venga semplificato il più possibile.

Ciononostante, i **requisiti imposti** agli agricoltori, ai proprietari di foreste e agli operatori forestali **rimangono onerosi e non giustificati** per i **paesi con un rischio di deforestazione insignificante**. Sono sproporzionate rispetto all'obiettivo del regolamento, che è quello di prevenire la deforestazione laddove si verifica. Inoltre, **creano costi aggiuntivi sia per le imprese** che per le amministrazioni, compromettendo così l'obiettivo generale di i) migliorare la competitività, non solo nel settore della bioeconomia, ma anche in una serie di altri settori, compreso il settore dell'allevamento, e ii) adattare le foreste ai cambiamenti climatici attraverso una gestione attiva e sostenibile delle foreste. Inoltre, vi sarà il rischio concreto che **l'aumento dei prezzi delle materie prime** - causato dai complicati obblighi EUDR richiesti - porterà di conseguenza a un aumento dei costi e dei prezzi di produzione con il rischio associato che i nostri produttori stiano delocalizzando la loro produzione al di fuori dell'Unione Europea.

JOINT LETTER OF THE MINISTERS OF AGRICULTURE

TOWARDS A FURTHER SIMPLIFICATION of the EU DEFORESTATION REGULATION

The Ministers of Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Sweden

Sustainable forest management is fundamental to develop climate-resilient forests, ensure species diversity and enhance bioeconomy with multiple products and services. Thanks to the relentless work in the Member States, the area covered by forests and wooded areas in Europe increased in recent decades. Regulation (EU) 2023/1115 is designed to contribute to reducing greenhouse gas emissions and global biodiversity loss by minimising deforestation and forest degradation worldwide.

The Regulation constitutes a milestone in global forest protection by providing a robust legal foundation for EU action against deforestation, while also strengthening international cooperation and including support measures for small producers in third countries.

However, the regulation in its current form does not sufficiently take into account countries with effective forest protection laws and a negligible risk of deforestation. Instead of targeting deforestation where the risk is highest, the regulation imposes disproportionate bureaucratic obligations on countries, where deforestation is demonstrably insignificant.

The Commission placed competitiveness at the heart of its general and economic agenda and engaged in ensuring that European businesses can thrive in the global marketplace and deliver sustainable prosperity for all people in the EU. Thus, given the considerable complexity of the Regulation's provisions, and in order to enable farmers, forest owners, operators, in other words – the entire value chain in the EU market - and competent authorities to meet their obligations, the Commission proposed postponing the date of application of the Regulation until 30 December 2025. This proposal was adopted by the co-legislators in December 2024, accompanied by a statement from the Commission attesting to its commitment to reducing the burden on businesses by eliminating unnecessary administrative burdens. Guidelines for simplifying and reducing the administrative burden were adopted by the European Commission in April 2025.

Nevertheless, the requirements imposed on farmers, forest owners and operators remain onerous and not justified for countries with an insignificant risk of deforestation. They are disproportionate to the objective of the regulation, which is to prevent deforestation where it occurs. Furthermore, they create additional costs both for companies and administrations, thus undermining the overall objective to (i) enhance competitiveness, not just in the bioeconomy sector but also across a range of other sectors, including the livestock sector, and (ii) adapt forests to climate change through active sustainable forest management. Moreover, there will be a concrete risk that increased raw material prices - caused by the complicated EUDR obligations required - will consequently lead



Sviluppi futuri

Va inoltre osservato che la **piena tracciabilità all'interno del mercato dell'UE** richiesta dal regolamento **per tutte le materie prime sarà estremamente difficile**, se non impossibile, per alcune di esse.

Ad esempio, è **essenziale semplificare i requisiti per le materie prime e i prodotti già immessi sul mercato dell'Unione, nonché per gli agricoltori e i silvicoltori di paesi o regioni che presentano un rischio di deforestazione non trascurabile**. Inoltre, vi sono motivi convincenti per facilitare una migliore integrazione delle serie di dati forestali nazionali esistenti degli Stati membri con il sistema di informazione della Commissione.

to increasing production costs and prices with the associated risk that our producers are relocating their production outside the European Union.

It should also be further noted that the full traceability within the EU-market required for all commodities by the Regulation will be extremely difficult, if not impossible for some of them.

Excessive and redundant due diligence requirements should be removed in countries where agricultural expansion is not significantly reducing the forest area. In countries which have been designated as being at low risk of deforestation, it should be accepted that existing national systems are sufficiently robust to demonstrate that compliance with EUDR can be properly controlled.

For example, it is essential that requirements be simplified for commodities and products already placed on the Union market as well as for farmers and foresters in countries or regions showing an insignificant risk of deforestation. Furthermore, there is a compelling case to facilitate better integration of existing national forest datasets of Member States with the Commission information system.

In the context of a general desire to simplify EU regulations, we reiterate that many Member States have already expressed the strong need of a more substantial reduction of the administrative burden associated with Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation. Under the any other business point from AT and LU discussed during the May AGRIFISH Council, 18 Member States have supported further simplification.

We therefore urge the European Commission to swiftly include the Deforestation Regulation in its simplification plans in order to ensure coordinated and effective implementation of the EUDR across the EU. Pending the Commission's simplification proposals, it might be advisable to further postpone the date of application of the regulation.

Norbert Totschnig
Austrian Federal Minister for Agriculture, Forestry, Climate and Environmental Protection, Regions and Water Management

David Vlajcic
Croatian Deputy Prime Minister and Minister for Agriculture, Forestry and Fisheries

Hendrik Johannes Terras
Estonian Minister for Regional Affairs and Agriculture

Istvan Nagy
Hungarian Minister for Agriculture

Francesco Lollobrigida
Italian Minister for Agriculture, Food Sovereignty and Forestry
Ignas Hofmanas
Lithuanian Minister for Agriculture

Georgi Tahov, PhD
Bulgarian Minister for Agriculture and Food

Marek Výborný
Czech Minister for Agriculture

Sari Essayah
Finnish Minister of Agriculture and Forestry

Martin Heydon
Irish Minister for Agriculture, Food and the Marine

Armands Krauze
Latvian Minister for Agriculture

Martine Hansen
Luxembourg Minister for Agriculture, Food and Viticulture



Sviluppi futuri



JESSIKA ROSWALL
MEMBER OF THE EUROPEAN COMMISSION
ENVIRONMENT, WATER RESILIENCE AND A COMPETITIVE CIRCULAR ECONOMY

Brussels, 23/09/2025

Nel corso dell'ultimo anno la Commissione ha utilizzato il **sistema informatico** a stretto contatto con le parti interessate. In tale contesto, le **nuove proiezioni sul numero di operazioni e interazioni previste** tra gli operatori economici e il sistema informatico hanno portato a una sostanziale **rivalutazione al rialzo del carico previsto sul sistema informatico**.

Sulla base delle informazioni disponibili, la **Commissione ritiene** che ciò comporterà molto probabilmente **un rallentamento del sistema a livelli inaccettabili o addirittura interruzioni ripetute e di lunga durata**, con un impatto negativo sulle imprese e sulle loro possibilità di conformarsi all'EUDR. **Gli operatori non sarebbero in grado di registrarsi** come operatori economici, **presentare le loro dichiarazioni di dovuta diligenza**, recuperare le informazioni necessarie dal sistema informatico o fornire le informazioni necessarie a fini doganali, se del caso. Ciò inciderebbe gravemente sul conseguimento degli obiettivi dell'EUDR, ma potrebbe anche **incidere sui flussi commerciali** nelle aree disciplinati dalla legislazione.

Dear Mr. DECARO,

The European Union Regulation on deforestation-free products (EUDR) is a key initiative to combat global deforestation and ensure sustainable value chains.

The implementation of the EUDR requires the availability of an information system (henceforth "the IT system"), to be developed, managed and maintained by the Commission. This IT system must be able to handle all the transactions for products covered by the EUDR and initiated by economic operators in the scope of the EUDR, both upstream and downstream, inside and outside the EU.

Over the last year, the Commission has been deploying the IT system in close contact with stakeholders. In this context, new projections on the number of expected operations and interactions between economic operators and the IT system has led to a substantial upward reassessment of the projected load on the IT system.

This is linked to a number of factors. Among these, one issue is related to the way economic operators can choose to interact with the IT system to facilitate their operations. Another is related to the obligations placed on downstream operators by the EUDR, despite efforts over the last months to provide simplification to stakeholders. Further factors relate to the high volume of small packages that are imported into the EU, or the impact on the length of replies to operators of various internal checks by the Commission or the Competent Authorities of the Member States related to submitted data.

Based on the available information, the Commission's assessment is that this will very likely lead to the system slowing down to unacceptable levels or even to repeated and long-lasting disruptions, which would negatively impact companies and their possibilities to comply with the EUDR. Operators would be unable to register as economic operators, introduce their Due Diligence Statements, retrieve the necessary information from the IT system, or provide the necessary information for customs purposes where relevant. This would severely impact the

Sviluppi futuri

La Commissione sta attualmente **continuando a valutare la situazione** e le misure che possono essere adottate per garantire un **pieno allineamento tra le interazioni informatiche richieste** agli operatori economici derivanti dall'EUDR **e l'architettura e le prestazioni del sistema informatico** sottostante. **Nonostante gli sforzi compiuti** per affrontare le questioni in tempo utile per l'entrata in vigore dell'EUDR, **non è possibile avere sufficienti garanzie che il sistema informatico sarà in grado di sostenere il livello di carico previsto.**

Alla luce di ciò, la Commissione **sta valutando la possibilità di posticipare di un anno l'entrata in vigore dell'EUDR**, attualmente prevista per il 30 dicembre 2025, al fine di evitare incertezze per le autorità e difficoltà operative per i portatori di interessi nell'UE e nei paesi terzi e di concedere il tempo necessario per porre rimedio ai rischi individuati.

achievement of the objectives of EUDR, but also potentially affect trade flows in the areas covered by the legislation.

The Commission is currently continuing to assess the situation and the measures that can be taken to ensure a full alignment between the IT interactions required from economic operators that derive from the EUDR, and the underlying IT system architecture and performance. Despite efforts to address the issues in time for the entry into application of the EUDR, it is not possible to have sufficient guarantees that the IT system will be able to sustain the level of the expected load.

In view of this, the Commission is considering a postponement of the entry into application of the EUDR, currently foreseen for 30 December 2025, for one year, in order to avoid uncertainty for authorities and operational difficulties for stakeholders in the EU and third countries, and to allow time to remedy the identified risks.

I would be happy to discuss with you at your earliest convenience how we can best go about this matter in good cooperation and dialogue between the three institutions.

I am sending an identical letter to Minister Magnus Johannes Heinicke, Chair of the Environment Council.

Yours sincerely,



Jessika ROSWALL

Sviluppi futuri

In relazione alle due comunicazioni illustrate nelle precedenti slides si verificherà:

- l'**emanazione entro fine anno di un Regolamento** che **prorogherà di un altro anno** l'applicazione del Regolamento;
- una **rianalisi delle disposizioni** previste dal Regolamento **prevedendo ulteriori semplificazioni** in merito alla relativa applicazione.

Nota: il Regolamento di semplificazione **non potrà essere emanato in tempi brevi.**

Cosa fare



Cosa fare?

E' opportuno quanto prima:

- 1) effettuare un'**analisi delle materie prime e dei prodotti interati** oggetto di acquisto che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento;
- 2) verificare se i **propri prodotti sono soggetti** agli obblighi previsti;
- 3) verificare in **quale parte della filiera ci si ritrova**;
- 4) **informare i fornitori a monte** degli obblighi previsti e chiedere a questi che vengano rispettati nel più breve possibile;
- 5) **registrarsi nel sistema informatico** EUDR e cominciare a utilizzarlo in modalità test;
- 5) **incominciare ad applicare le disposizioni** del Regolamento a seconda di dove ci si trovi nella filiera (operatore a monte, a valle o commerciante).

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**



Riferimenti: a.timossi@confindustriavenest.it tel. 049/8227259